

IL DECRETO "SALVA ITALIA (D.L. 6/12/2011 n. 201 in G.U. 284/2011)

Si riportano di seguito in forma sintetica alcune disposizioni contenute nel decreto legge n. 201 del 6.12.2011, c.d. decreto "salva Italia" pubblicato sul supplemento 251 alla Gazzetta Ufficiale nr. 284 del 6.12.2011.

Introduzione dell'ACE, aiuto alla crescita economica (art. 1.): dal 2011, le Spa, Sapa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali residenti diversi dalle società, i trust e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali, non residenti, possono dedurre dal reddito d'impresa annuale un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che si determina applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 una percentuale del 3%. Si utilizza questa percentuale per il 2011, 2012 e 2013, successivamente sarà determinata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il capitale proprio alla fine del 2011 è pari al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Irap (art. 2): dal 2012 potrà essere dedotto dal reddito d'impresa un importo pari all'Irap pagata e determinata sulle spese per il personale dipendente. Sempre dal 2012, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione base passa da 4.600 euro a 10.600 euro (da 9.200 euro a 15.200 euro, per le aree svantaggiate).

Detrazioni per interventi di ristrutturazione (art. 4): viene inserito un nuovo articolo nel Tuir, il 16-bis, per disciplinare la **detrazione del 36%** sul recupero edilizio, che diventa così una misura strutturale del sistema fiscale. Le nuove regole entrano in vigore dal 1° gennaio 2012 e ripetono per larghi tratti le norme già vigenti. Il tetto di spesa resta fissato a 48mila euro per unità immobiliare e la detrazione va divisa in dieci rate annuali. Non è più prevista la rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni. Viene introdotta la possibilità di applicare il bonus anche agli immobili - compresi quelli non residenziali - colpiti da calamità naturali, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Viene precisata la possibilità di beneficiare del 36% anche per le opere antisismiche, quello contro gli infortuni domestici e per la cablatura degli edifici. In caso di trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti lavori agevolati, la detrazione passa all'acquirente, ma le parti potranno pattuire che resti al venditore.

Viene prorogato di un altro anno la **detrazione del 55%** per la riqualificazione energetica degli edifici, che dunque si applicherà anche alle spese sostenute al 31.12.2012. La detrazione viene prorogata senza modifiche e con la rateazione in dieci rate annuali. Dal 1° gennaio 2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare del 36%.

Agevolazioni per la trasparenza (art. 10): dal 1° gennaio 2013 sono previste particolari agevolazioni per gli imprenditori individuali (anche in forma di impresa coniugale o familiare) e per i professionisti (anche se non iscritti ad albi), nel caso in cui decidano di inviare online all'amministrazione finanziaria i propri corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, oltre che le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura. Dovrà anche essere istituito un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività svolta. Agli obblighi si potrà adempiere direttamente o tramite intermediario abilitato. Se verranno rispettate le suddette condizioni, potranno beneficiare di semplificazioni ed assistenza da parte dell'amministrazione finanziaria, per gli adempimenti amministrativi e potranno ottenere il rimborso dell'eventuale credito Iva, prima rispetto agli altri contribuenti. Tra le agevolazioni possibili anche la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, tramite l'emissione di scontrini fiscali) e l'abolizione del visto di conformità per consentire di compensare in F24 l'eventuale credito Iva per l'importo superiore a 15mila euro.

IL DECRETO "SALVA ITALIA (D.L. 6/12/2011 n. 201 in G.U. 284/2011)

Rispettando tali condizioni, le agevolazioni aumentano per le imprese individuali e professionisti che non sono in regime di contabilità ordinaria. Questi potranno determinare il reddito Irpef secondo il criterio di cassa, facendo predisporre, in forma automatica, le dichiarazioni Irpef ed Irap da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre saranno esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e del registro dei beni ammortizzabili, oltre che dalle liquidazioni Iva, dai relativi versamenti periodici e dal versamento dell'acconto Iva. In nuovo regime super agevolato potrà essere applicato solo su opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione dello stesso. Se questa verrà effettuata, ma il contribuente non rispetterà i relativi obblighi imposti dal nuovo regime, perderà il diritto di avvalersi dei benefici e sarà assoggettato a una sanzione amministrativa da 1.500 a 4.000 euro.

Emergenza di base imponibile (art. 11): è stata introdotta la **sanzione penale** prevista per le falsità nelle autocertificazioni ai casi in cui il contribuente esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero a richiesta degli uffici e della GdF.

Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all'anagrafe tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, ed ogni informazione relativa, necessaria per i controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni medesime. Questi dati potranno essere utilizzati anche per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione.

L'Inps comunica alla GdF notizie su soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali per eseguire controlli sui redditi dichiarati dai medesimi.

Scompare il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nei confronti dei contribuenti e la responsabilità disciplinare dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria che violano le regole sull'accesso. Soppressi i consigli tributari presso i comuni.

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e contrasto all'uso del contante (art. 12): con decorrenza 6.12.2011 sono entrate in vigore le nuove limitazioni per l'uso del contante e dei titoli al portatore. Si prevede che l'importo delle transazioni in contanti tra privati non possa superare i 999,99 euro anziché i 2.499,99. L'adeguamento riguarda anche i libretti di deposito al portatore, da ricondurre sotto la nuova soglia entro il 31.12.2011.

I pagamenti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali dovranno gestire transazioni sulle spese tramite strumenti telematici, per ridurre i costi di gestione del contante. Sono resi obbligatori gli accrediti sui conti correnti bancari o postali dei creditori, o altri strumenti di pagamento interbancari scelti dai beneficiari stessi. Per cassa non si potranno pagare forniture per più di 500 euro, soglia comune anche al pagamento di stipendi, pensioni e compensi in genere.

Il Ministero dell'Economia e Abi definiranno i dettagli di un conto corrente di base che consentirà i pagamenti ad un livello di costi accettabile, compresa la esenzione totale delle spese per la clientela svantaggiata. Restano salve le altre norme sulla trasparenza dei conti correnti prevista dal testo unico bancario. Entro tre mesi vanno definite le regole per ridurre le commissioni sui pagamenti con carte.

Viene inclusa l'agenzia delle Entrate tra i destinatari delle comunicazioni sulle infrazioni delle norme sul contante.

Imu - imposta municipale propria (art. 13): è stata anticipata al 1° gennaio 2012 l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, già prevista dal decreto sul fisco municipale (Dlgs. 23/2011). Viene tassata anche l'abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile del tributo è il valore catastale ai fini Ici, ma cambiano i coefficienti per il suo calcolo. La rendita catastale, già rivalutata del 5% in base alla legge 662/1996, dovrà essere moltiplicata per:

IL DECRETO "SALVA ITALIA (D.L. 6/12/2011 n. 201 in G.U. 284/2011)

- 160 per abitazioni (gruppo A tranne A/10) e le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per gli uffici (categoria A/10);
- 60 per gli immobili produttivi (gruppo D);
- 55 per i negozi (categoria C/1).

Per i terreni agricoli, il valore si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 120.

L'aliquota base dell'Imu è dello 0,76%; i comuni possono aumentarla o diminuirla al massimo dello 0,3%. L'aliquota base può essere ridotta allo 0,4% sui fabbricati strumentali d'impresa posseduti da soggetti passivi Ires, oltre che sugli immobili locati. L'aliquota è allo 0,2% per i fabbricati agricoli a uso strumentale, riducibile allo 0,1% dai Comuni.

Sull'abitazione principale e le pertinenze (al massimo una per tipo delle categorie C/2, C/6 e C/7) l'aliquota è dello 0,4%, modificabile dello 0,2% in più o meno dai Comuni. Sull'Imu prima casa è prevista una **detrazione di 200 euro**, da dividere pro quota in caso di comproprietari. I Comuni possono alzare l'importo della detrazione, ma se lo fanno, non possono aumentare l'aliquota sulle case tenute a disposizione.

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Res (art. 14): dal 2013 parte la Res, l'imposta che raggruppa la vecchia tassa rifiuti e il nuovo tributo sui servizi comunali. In pratica, la tassa è unica, ma è divisa in due parti, con calcoli diversi. A pagare è chi detiene l'immobile a qualsiasi titolo (anche gli inquilini, purché lo occupino per almeno 6 mesi), purché sia suscettibile di produrre rifiuti urbani. Dal calcolo però sono escluse le aree scoperte pertinenziali, come i cortili. Per la multiproprietà paga il gestore. Si pagherà ad anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) sulla superficie calcolata all'80% (previo incrocio dei dati comunali con quelli catastali) e sulla base delle attività svolte.

Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (art. 16): L'addizionale erariale istituita a luglio 2011 con la prima manovra (10 euro per ogni KW di potenza effettiva del motore eccedente i 225) che per l'annualità 2011 resta in vigore così com'era, dal 2012 viene innasprita ed estesa a vetture meno potenti di quelle originariamente colpite: 20 euro per ogni KW eccedete i 185. L'importo prescinde dall'anno di immatricolazione, salvo per i veicoli storici (costruiti da più di 30 anni, con età compresa tra i 20 e 30 anni, esenti solo i modelli d'interesse storico compresi nell'elenco Asi). Invariate le modalità di pagamento (dal 2012, va rispettato lo stesso termine del bollo auto ed il versamento deve avvenire con modello "F24 elementi identificativi").

Dal 1° maggio 2012 **le barche da diporto** che si trovano ormeggiate o in navigazione in acque pubbliche nazionali dovranno pagare una tassa di stazionamento giornaliera, anche quando la permanenza non si protrae per tutta la giornata. Il tributo è commisurato alla lunghezza dell'imbarcazione. L'importo è dimezzato per le imbarcazioni fino a 12 metri utilizzate come mezzo di locomozione ordinario da chi risiede nelle isole minori e nella laguna veneta. Esenti le barche di soggetti pubblici o adibite a servizi di salvataggio. Esenti anche le barche di associazione di volontariato, ma solo se adibite a servizi di assistenza sanitaria o pronto soccorso.

E' stata introdotta una tassa **sugli aeromobili privati** in base al peso al decollo, con importo raddoppiato per gli elicotteri e agevolato per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati.

IL DECRETO "SALVA ITALIA (D.L. 6/12/2011 n. 201 in G.U. 284/2011)

Canone Rai (art. 17): le imprese devono indicare il numero di abbonamento Rai nella dichiarazione dei redditi.

Clausola di salvaguardia (art. 18): dal 1° ottobre 2012 è previsto l'aumento di 2 punti delle aliquote Iva del 10 e del 21%. Dal 1° gennaio 2014 l'aumento sarà di un ulteriore 0,5 punti.

Imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori scudati (art. 19): dal 1° gennaio 2012 cambia radicalmente la metodologia di determinazione e quantificazione dell'imposta dovuta dagli intermediari su titoli e strumenti finanziari così come previsto dal decreto legge 98/2011. Dal 1° gennaio 2012 a prescindere dal rapporto di deposito, si considerano le singole comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano alla clientela a fronte di prodotti e strumenti finanziari sottoscritti. tali comunicazioni sono soggette ad un'imposta di bollo dello 0,10% annuo elevato allo 0,15% dal 2013. Sono esentati i fondi pensione e i fondi sanitari. L'imposta è conteggiata con riferimento al valore di mercato alla data di riferimento della comunicazione o, mancando, al valore nominale o di rimborso. In tal modo l'imposta potrà variare in funzione dell'andamento di valore di mercato. L'importo annuo dovuto conteggiato proporzionalmente non potrà essere inferiore a 34,20 euro superiore a 1.200 euro, da riparametrare in caso di invio periodico. la comunicazione si dà per inviata almeno una volta all'anno.

Le attività oggetto di rimpatrio sono soggette ad imposta straordinaria dell'1,5%. Gli intermediari provvederanno a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate oppure riceveranno provvista dal contribuente e si occuperanno di versarla in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013.

Riallineamento partecipazioni (art. 20): la disposizione del DL 98/11 che consentiva il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell'imposta sostitutiva in caso di maggiori valori incorporati nel costo di partecipazione, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011. Il versamento va fatto in tre rate: nel 2013 la prima e nel 2014 la seconda e la terza.

Aliquote contributive per artigiani e commercianti (art. 24): dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 0,3% ogni anno fino a raggiungere il 22%.

Addizionale regionale Irpef (art. 28): dall'anno d'imposta 2011, quindi sui redditi di quest'anno, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef, destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale, sale dallo 0,9% all'1,23%. La novità si concretizzerà nelle buste paga e nei cedolini per dipendente e pensionati. Per i lavoratori autonomi, invece, l'appuntamento è con il saldo di giugno 2012.

Esercizi commerciali (art. 31): viene resa permanente ed estesa a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in via sperimentale, per i Comuni turistici. Introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.

IL DECRETO "SALVA ITALIA" (D.L. 6/12/2011 n. 201 in G.U. 284/2011)

Farmacie (art. 32): nelle parafarmacie e nei "corner" della grande distribuzione che si trovano in comuni superiori ai 15mila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, possono essere venduti i cosiddetti farmaci di categoria C, quelli che richiedono prescrizione medica, ma non sono rimborsati da Ssn.

Soppressione limitazioni esercizio attività professionali (art. 33): Si conferma la norma "tagliola" per gli Ordini che entro il prossimo 13 agosto (a 12 mesi dall'entrata in vigore della manovra di ferragosto) dovranno uniformare gli ordinamenti ai principi di riforma contenuti nel decreto legge 138/2011 poi convertito nella legge 148/11. Pena, la loro decadenza. Inoltre la riforma stabilisce che la durata del tirocinio non potrà essere superiore a 18 mesi per tutte le categorie professionali.

Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante (art. 34): la disposizione è volta a realizzare compiutamente la libertà dei mercati, disponendo che la disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale) debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento. Sono abrogate, con effetto immediato, le disposizioni che limitano l'allocazione di un'attività economica, i prezzi minimi e le commissioni per la fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve solo le esigenze imperative di interesse generale e compatibili con l'ordinamento comunitario.

Viene richiesto il parere obbligatorio dell'Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche.

Se per l'esercizio di attività economiche, è necessaria la comunicazione di alcuni requisiti all'amministrazione competente, ciò deve poter avvenire con autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo controllo amministrativo successivo.

Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese (art. 40):

Alberghi - per la segnalazione dei clienti da parte dei gestori delle strutture ricettive l'unica modalità di trasferimento all'autorità locale di Ps dei dati sarà quella informatica o telematica.

Privacy - la definizione di dato personale viene circoscritta a qualunque informazione relativa alle persone fisiche. Dunque, non rientreranno più in questa area sensibile gli elementi riguardanti le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. peraltro le nuove modifiche alla disciplina rendono ancora più marcato l'alleggerimento delle procedure già disposto con il DL 70/2011 che si era già mosso verso l'allineamento alla normativa UE. Persone giuridiche ed enti continueranno invece a godere della tutela prevista dal titolo X del Codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.

Immigrazione - il lavoratore straniero potrà svolgere attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Libro Unico - si sposta alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine per aggiornare il libro unico del lavoro (non più entro il giorno 16). Anche in questo caso, concedendo più margine di tempo all'adempimento, si prevede un beneficio per chi è tenuto all'obbligo di aggiornamento.

Fonte: D.L. 201/2011

Busto Arsizio, 12 dicembre 2011